



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, affinché siano introdotti ulteriori strumenti a tutela delle famiglie quali, ad esempio, prolungamento del congedo di maternità, aiuti per l'acquisto di beni di prima necessità e potenziamento degli asili nido statali (Istanza d'Arengo n.8 del 5 ottobre 2025)

Estratto del processo verbale della seduta del 28 aprile 2026
della Commissione Consiliare Permanente IV

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI LUCA BECCARI, IN
SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA CON DELEGA ALLA FAMIGLIA
STEFANO CANTI

"In merito all'Istanza d'Arengo in oggetto, la scrivente Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia riferisce quanto segue.

Come già annunciato da tempo, la scrivente Segreteria di Stato ha lavorato ad un Progetto di Legge di modifica e integrazione della Legge 14 settembre 2022 n.129 "Interventi a sostegno della famiglia". Tale Progetto di Legge - dal titolo "Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n. 129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità" adottato con la Delibera del Congresso di Stato n.36 del 24 febbraio 2026 e già discusso in prima lettura nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 19 marzo u.s. - scaturisce dopo uno studio comparato sul fenomeno della denatalità e sulle sue possibili cause e successivamente alla predisposizione e condivisione di n.2 relazioni del Congresso di Stato sugli incentivi e le misure riconosciute a sostegno della natalità, della genitorialità, della famiglia alle Commissioni Consiliari Permanenti I e IV, riunite in seduta congiunta nelle date 27 marzo 2025 e 10 novembre 2025, data quest'ultima in cui veniva condivisa anche una bozza del Progetto di Legge.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Nell'elaborazione del progetto di Legge è stata tenuta in considerazione la pertinente normativa europea in materia, rappresentata dalla Direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, e contenuta nell'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione europea. Oggetto di tale Direttiva è stabilire prescrizioni minime volte a conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza e trova il suo ambito di applicazione a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascun Stato membro, tenendo conto della Giurisprudenza della Corte di Giustizia.

L'obbiettivo principale di questo provvedimento legislativo è quello di promuovere e sostenere la genitorialità e la famiglia all'interno della società e del mondo del lavoro contribuendo così a contrastare la denatalità, a valorizzare la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini a tutelare maggiormente le donne, lavoratrici o non, nel periodo di gravidanza e maternità, entrambi i genitori, offrendo una maggior conciliazione della vita familiare con il lavoro. Inoltre vi è un focus importante, con l'introduzione di novità, per quanto riguarda il riconoscimento e la valorizzazione delle prestazioni di cura e assistenza.

A tal proposito si precisa che nel Progetto di Legge sono previsti interventi che hanno ampliato alcuni degli istituti già presenti nella Legge n.129/2022, sia in termini di giorni di astensione dal lavoro, sia per quanto riguarda la percezione di retribuzione/indennità in base alla tipologia di previsione normativa e più precisamente per il:

- *Congedo di paternità (Art. 13 L. 129/2022) anziché 10 giorni retribuiti ora sono previsti 20 giorni retribuiti;*
- *Congedo parentale (Art. 14 L. 129/2022) le percentuali sono diventate 80%, 40% e 20% con minimi di Euro 1.500,00, 1.000,00 e 500,00 anziché 40% e 20% della retribuzione giornaliera;*
- *Congedo parentale per i genitori adottivi (Art. 17 L. 129/2022), medesimo trattamento del congedo parentale;*
- *Congedo familiare dei genitori affidatari e permesso di riposo giornaliero o permesso per allattamento (Art. 19 L. 129/2022), è prevista la stessa previsione del congedo parentale e congedo parentale per genitori adottivi;*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

- *Congedo di paternità per il padre adottivo o affidatario (Art. 20 L. 129/2022), in perfetta aderenza con quanto previsto nel congedo parentale i giorni di astensione retribuiti anziché 10 diventano 20;*
- *Part-time (Art. 32 L. 129/2022), si configura il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per i genitori con figli invece che entro i tre anni ora entro i quattro anni;*
- *Congedo per prestatori di assistenza (Art. 27 L. 129/2022) vi è la modifica che permette ai soggetti residenti di assistere un proprio familiare non solo residente in territorio ma anche se residente in territorio italiano;*
- *Ferie solidali (Art. 31 L.129/2022) introdotta la possibilità di donare i propri giorni di ferie non utilizzati a colleghi della stessa azienda, settore o livello intersettoriale per consentire di accudire i propri familiari non solo in Repubblica ma anche se residenti in territorio italiano.*

Inoltre, nel Progetto di Legge sopra richiamato, sono previste novità come:

- *La qualifica di Caregiver familiare ovvero il "prestatore di cura" a cui è riconosciuto un sussidio di sostentamento in base alle ore di assistenza prestata, ma il cui valore massimo non può superare il doppio della pensione sociale oltre al riconoscimento dei relativi contributi previdenziali figurativi per il periodo di assistenza prestata e possibilità di aspettativa per massimo 5 anni in caso di lavoratore subordinato;*
- *Implementazione del Lavoro Agile attraverso l'inserimento nella Legge n.129/2022 di tale facoltà per i genitori e affidatari con figli minori sino ai 12 anni di età, di figli in condizione di disabilità di qualunque età o soggetti aventi nello stato di famiglia persone disabili o non autosufficienti;*
- *Punto informativo per le famiglie, che ha la finalità di agevolare i soggetti aventi diritto all'accesso ai servizi e alle risorse sociali dedicate alle famiglie attraverso l'attività di informazione e assistenza per la presentazione delle rispettive istanze;*
- *L'indennità per gravidanza in stato di non occupazione del valore pari all'80% della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria ovvero circa 1.800,00 euro per le donne residenti o titolari di permesso di soggiorno ordinario, che al sessantesimo giorno precedente la data presunta del parto non svolgono attività lavorativa di qualsiasi genere e non percepiscono alcun ammortizzatore sociale;*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

- *Bonus Bebè, del valore di 1.000,00 euro per ogni bambino/a nato/a o adottato/a, erogato il mese successivo alla nascita o adozione;*
- *Estensione dell'ambito di applicazione della Legge 29 novembre 2022 n.158 "Forme di sostegno per donne sole in stato di gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali in situazioni socio-economiche di particolare gravità" ovvero la modifica prevede che i nuclei familiari monogenitoriali sono caratterizzati dalla presenza di un figlio minore non frequentante ancora la scuola primaria anziché dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni;*
- *Esenzione della retta della refezione scolastica per i nuclei familiari monogenitoriali, così come definiti dalla rispettiva Legge, che hanno figli minori per tutto il periodo di frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;*
- *Bonus donne sole in stato di gravidanza e nuclei familiari monogenitoriali, così come definiti dalla Legge, è riconosciuto, a domanda, una somma di 50,00 euro al mese, erogati in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno (600,00 euro all'anno);*
- *Estensione dell'indennità di malattia al genitore per i giorni di astensione dal lavoro necessari in caso di malattia del figlio/a certificata dal medico curante superiore a due giorni o ricovero ospedaliero;*
- *Aumento dei singoli importi degli assegni familiari, con l'adeguamento automatico dall'anno 2027, pari all'inflazione rilevata nell'anno precedente dall'Ufficio Nazionale di Statistica sulla base degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Inoltre si prevede una razionalizzazione di tale istituto attraverso una percentuale di erogazione dell'importo in base al reddito complessivo annuale dell'avente diritto;*
- *Estensione delle tutele previste all'art. 36 della Legge 129/2022 e più precisamente la nullità del licenziamento per motivi legati alla gravidanza, puerperio, affidamento e adozione, già presente, è stata prevista per gli stessi motivi anche per il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato;*

Per quanto concerne le forme di sostegno legate all'acquisito di beni di prima necessità, come pannolini e latte in polvere, richiesto con l'Istanza d'Arengo in oggetto, appare, tale richiesta, perseguita mediante l'introduzione del cosiddetto "bonus bebè" che mira, fra l'altro, a rendere strutturali le iniziative già precedentemente attuate con la Legge 12 novembre 2025 n. 141 «Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 "Imposta Generale su Redditi"»



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA**

e successive modifiche», che all'art. 49 ha previsto la modifica dell'Allegato A della Legge n.166/2013 e successive modifiche, istituendo il punto 16 quater che consente di dedurre gli oneri derivanti dalle spese per i prodotti per la prima infanzia, riguardanti il latte artificiale ed ai pannolini, per ogni figlio a carico, sostenuti nei primi tre anni di vita, fino all'importo massimo di euro 300,00 (trecento/00).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, con tale Progetto di Legge per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità e alle famiglie che mira materialmente a contrastare il fenomeno della denatalità, si ritiene che l'istanza d'Arengo sia stata ampiamente recepita.".